



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

29.10.2018

Ricorso Esame AVVOCATO: la commissione ha una sua discrezionalità

Il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice resta insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità: ciò vale anche nel caso in cui l'asserita erroneità della valutazione di merito sia suffragata dalle soluzioni offerte da professionisti e pubblicate in determinati siti internet, non essendo consentito al giudice di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice il parere reso da soggetti terzi, indipendentemente dalla loro qualifica professionale e dal livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de quibus, non potendosi inoltre ammettere che professionisti estranei effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato. Il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice riguarda vari profili (il modo in cui è stato redatto l'elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell'orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall'elaborato, ecc.) che implicano all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto da una lampante implausibilità dell'operato valutativo della commissione.

T.A.R. Veneto Venezia, sezione terza, sentenza del 17-09-2018, n. 896

...omissis...

1.- Con la prima, la seconda e la terza doglianza - che possono essere trattate congiuntamente, attesa la loro connessione - l'interessato lamenta, rispettivamente, l'avvenuta attribuzione del voto senza, però, avere indicato gli errori effettuati nell'ambito dei tre elaborati, la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per avere la commissione d'esame valutato negativamente gli elaborati avvalendosi esclusivamente del voto numerico, senza alcuna motivazione e, infine, la violazione/mancata applicazione del disposto di cui all'art. 46, V comma della L. n. 247 del 2012.

Le censure non hanno pregio.

Premesso, invero, che in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nella specie, il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice è insindacabile in sede giurisdizionale, essendo espressione

di ampia discrezionalità tecnica alla quale il giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa (cfr., ex multis, CdS, IV, 5.1.2018 n. 64), è orientamento giurisprudenziale consolidato - dal quale il collegio non ritiene sussistano elementi per discostarsi - quello secondo cui il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell'organo collegiale all'uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione (cfr., da ultimo, IV, 19.3.2018 n. 1722; 18.1.2018 n. 299; inoltre, TAR Veneto, III, 20.9.2017 n. 847; TAR Salerno, II, 21.8.2017 n. 1305; TAR Bologna, I, 29.6.2017 n. 483; TAR Napoli, VIII, 13.6.2017 n. 3214; TAR Lazio, II, 12.4.2016 n. 4335, II-ter, 9.5.2016 n. 5430, TAR Catanzaro, II, 8.9.2016 n. 1775, etc.), senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà (cfr., ex pluribus, CdS, VI, 11.12.2015 n. 5639). A tal proposito, Ap 20.9.2017 n. 7 ha ribadito il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale vanno considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Nè i criteri dettati dalla commissione centrale risultano generici, sicché la censura sul punto si risolve, a ben vedere, in una surrettizia riaffermazione della tesi della insufficienza del punteggio numerico.

In argomento, peraltro, va osservato che l'attività della/e commissione/sottocommissioni istituite presso le Corti di appello è disciplinata unicamente dai criteri fissati dalla commissione prevista dall'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dalle minuziose indicazioni procedurali dettate dal legislatore: pertanto, a regolare la fase della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza delle singole sottocommissioni non possono valere possibili autolimitazioni formulate dalle medesime (dove l'irrelevanza e l'inconferenza della prescrizione di motivare succintamente le ragioni della bocciatura che fosse stata eventualmente formulata in sede di riunione dei presidenti delle sottocommissioni d'esame presso la Corte d'appello di Venezia), le quali non possono che considerarsi alla stregua di mere raccomandazioni (peraltro certamente non meritorie, in quanto foriere di ledere il principio di massima uniformità delle procedure di valutazione su tutto il territorio nazionale nell'esame di abilitazione di cui si tratta, cui è chiaramente ispirata la disciplina legislativa) e non sono idonee ad assumere l'efficacia vincolante propria soltanto dei criteri di valutazione indicati dalla commissione centrale (cfr., da ultimo, CdS, IV, 19.3.2018 n. 1722).

Né tale orientamento appare menomato dalla disposizione di cui all'art. 46, V comma della L. n. 247 del 2012 (secondo cui "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti") che, peraltro, a tenore del successivo art. 49 è inapplicabile, "ratione temporis", alla fattispecie in esame (prevedendosi all'uopo che "per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti"). Alla luce del "diritto vivente", ormai ampiamente radicatosi in materia ed alla stregua dei canoni di interpretazione letterale e logico-sistematica, il citato art. 46, V comma non può, infatti, aver imposto alle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale

ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti (cfr. CdS, Ap 20.9.2017 n. 7 cit. e, da ultimo, CdS, IV, 1.8.2018 n. 4746).

2.- È altresì manifestamente infondata la censura di violazione dell'art. 23 del RD n. 37/1934 (che prevede, quali procedimenti autonomi e distinti, una prima fase di lettura e correzione e, a seguire, una fase di giudizio) per essere stata asseritamente pretermessa la propedeutica fase della correzione: in disparte la considerazione che il dedotto assunto non risulta supportato da alcun elemento probatorio, la circostanza che, come s'è detto, la fase di correzione degli elaborati non richiede l'evidenziazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, degli errori e/o delle inesattezze giuridiche rilevati, non vuol dire che la fase di correzione sia stata omessa, ma soltanto che non è stata palesata, essendo ovvio che il punteggio non può essere attribuito senza la previa lettura dei "lavori".

3.- La censura volta a denunciare la stringatezza del tempo complessivo di correzione degli elaborati è inammissibile, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli scritti ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo (cfr., ex multis, CdS, IV, 21.12.2017 n. 5996).

4.- Osserva, da ultimo, il ricorrente come il giudizio della commissione esaminatrice sia espressione di discrezionalità tecnica suscettibile di sindacato e di annullamento quando appaia manifestamente irragionevole: ebbene, la conformità delle soluzioni giuridiche offerte dal candidato nella terza prova scritta (valutata 24/50) alle soluzioni proposte dai "dai siti internet curati da autorevoli scuole di preparazione all'esame di avvocato" contrasta palesemente con le valutazioni negative espresse dalla commissione.

Nemmeno tale censura può essere condivisa.

Come si è già accennato, in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale - non ravvisabili nella fattispecie - il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice resta insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 21.4.2017 n. 1873): ciò vale anche nel caso in cui l'asserita erroneità della valutazione di merito sia suffragata dalle soluzioni offerte da professionisti e pubblicate in determinati siti internet, non essendo consentito al giudice di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice il parere reso da soggetti terzi, indipendentemente dalla loro qualifica professionale e dal livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de quibus, non potendosi inoltre ammettere che professionisti estranei effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (giurisprudenza pacifica: cfr., da ultimo, CdS, IV, 8.2.2017 n. 558; TAR Napoli, VIII, 13.6.2017 n. 3214). Il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice riguarda vari profili (il modo in cui è stato redatto l'elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell'orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall'elaborato, ecc.) che implicano all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto da una lampante implausibilità dell'operato valutativo della commissione.

5.- Per le suesposte considerazioni il ricorso va, dunque, respinto: le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese rifuse al resistente Ministero, a carico di parte ricorrente, nella misura di Euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario

ScuolaDirittoAvanzato